

Riunione del 23marzo 2009

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

CAF/33/09 – Istanza di inibitoria avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale con decisione C.U. n. 36 del 5.3.2009 (sospensione da ogni attività federale per anni tre a carico del Sig. Marco Musoni quale Presidente della società ASD Virtus Carrarese Club Volley Marina di Massa e della multa di € 5.000,00 a carico del sodalizio).

Il Presidente della CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- visti gli artt. 28 e 29 R. Giur.
- rilevato che, nell'Ordinamento domestico, vige il principio generale della immediata esecutività di tutte le decisioni rese dagli organi giurisdizionali - anche non definitive e in pendenza di qualsivoglia mezzo di impugnazione - mentre in caso di riforma o di annullamento delle stesse restano salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente, fermo il diritto alla restituzione delle tasse e l'irrilevanza ai fini della recidiva (art. 28 nn. 1 - 2 - 4 R. Giur.)
- ritenuta quindi l'assoluta eccezionalità del rimedio previsto ex art. 28 n. 3 R. Giur., la cui positiva disamina - a prescindere dalla valutazione del merito, peraltro riservata all'Organo giudicante nella sua composizione collegiale (art. 3 n. 2 R. Giur.) - richiede e presuppone la documentata esistenza di "*circostanze particolarmente gravi*", tali cioè da giustificare una deroga al principio generale suddetto
- osservato che, nella fattispecie, la sola motivazione addotta dal ricorrente risiede nella "*manifesta infondatezza e irragionevolezza della decisione della CGN impugnata che non trova fondamento né di fatto né di diritto, in uno con le gravi lacune procedurali, e che ove non sospesa obbligherebbe un tesserato a scontare ingiustamente una pena per poi vederla integralmente riformare avendola comunque già scontata*"
- ritenuta inidonea tale argomentazione a giustificare la richiesta sospensione, trattandosi di situazione prevista e regolamentata dalle norme citate (art. 28 n. 4 R. Giur.) che - diversamente - potrebbe ben essere invocata da tutti coloro i quali, destinatari di una sanzione, fossero impossibilitati a ottenere la completa definizione del gravame interposto (non ultimo per effetto della tempistica osservata e/o della strategia processuale da essi liberamente prescelta) prima di averla scontata in tutto o in parte
- ritenuto inoltre che - quanto al *fumus* - sia opportuno rinviare ogni decisione a un più approfondito esame degli atti e/o comunque all'esito della discussione

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Visto l'art. 95 n. 1 R. Giur., fissa l'udienza di discussione per il giorno 16 aprile 2009 ore 15.00 e segg. presso la sede FIPAV in Via Vitorchiano 107 / 109 - Roma.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento agli interessati ed eventuali controinteressati oltre che alla Procura Federale

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 24.3.2009